

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(COLOMBO)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 1981

Partecipazione italiana alla VI ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (I.D.A.)

ONOREVOLI SENATORI. — L'Italia è entrata a fa parte dell'IDA in virtù della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.

L'IDA (International Development Association) è una filiazione della BIRS (Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo), costituita nel 1960 allo scopo di erogare prestiti a condizione di particolare favore, grazie all'utilizzo di contributi volontari dei paesi industrializzati dell'organizzazione e dei Paesi dell'OPEC, ai Paesi più poveri tra quelli in via di sviluppo.

Questa Associazione, per poter svolgere la propria attività finanziaria, tenuto conto della durata dei prestiti concessi e dell'adeguamento progressivo dei costi dei progetti da

finanziare, è costretta periodicamente, sino a quando i rientri non la renderanno autosufficiente, a ricostituire le proprie risorse con i contributi dei Paesi donatori.

Fino ad ora si sono avute cinque ricostituzioni delle risorse alle quali l'Italia, partendo da un contributo iniziale fissato — alla data del 1° gennaio 1960 — nella misura di 18,16 milioni di dollari, ha regolarmente aderito. Ha, infatti, partecipato alla I ricostituzione con 30 milioni di dollari USA, alla II con 48.360.000 dollari USA, alla III con 96.720.000 dollari USA e alla IV con 181.350.000 dollari USA.

Ultimamente, con legge 29 settembre 1980, n. 579 (concernente « aumento della partecipazione italiana a organismi finanziari in-

ternazionali») è stata autorizzata la partecipazione alla V ricostituzione delle risorse IDA, per l'importo di 295.900.000 dollari USA.

Si tratta ora, con l'approvazione del presente disegno di legge, di autorizzare la partecipazione del nostro Paese alla VI ricostituzione delle risorse finanziarie dell'IDA.

Nel corso della riunione, svoltasi ultimamente a Parigi, si è infatti concluso il relativo negoziato.

La Risoluzione istitutiva della VI ricostituzione, cui l'Italia ha aderito con il voto favorevole del proprio Governatore, prevede per l'Italia, su un obiettivo totale di 12 miliardi di dollari, una quota di partecipazione di 462 milioni di dollari USA (3,85%), pari a lire 377.223.000.000 (al tasso di cambio FMI di lire 816,500 al 5 ottobre 1979). Per diluire nel tempo detto onere, si provvederà, secondo quanto convenuto con la Banca, al deposito di 4 « promissory notes » o « promesse di pagamento », di uguale entità per quattro anni consecutivi dal 1981, mentre

gli effettivi esborsi della somma di lire 377.223.000.000 dovranno avvenire nel corso di dieci anni, secondo le possibili necessità dell'IDA, a partire possibilmente dal 1981.

La partecipazione dell'Italia alla VI ricostituzione delle risorse dell'IDA va inquadrata nella politica, costantemente perseguita dal nostro Paese, di favorire lo sviluppo economico e sociale del terzo mondo. La nostra partecipazione, inoltre, consente alle imprese italiane di continuare a prendere parte alle gare di aggiudicazione delle commesse.

È stato pertanto predisposto l'unito schema di disegno di legge, composto dall'articolo 1 che fissa l'ammontare del contributo italiano in 462 milioni di dollari, pari a 377.223.000.000 lire al tasso di cambio di lire 816,500, quotazione del Fondo Monetario alla data del 5 ottobre 1979, e dall'articolo 2 con il quale si provvede alla copertura finanziaria della spesa prevista mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VI ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA) della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.

Il contributo di cui al presente articolo è fissato nella misura di dollari USA 462 milioni, pari a lire 377.223.000.000, al tasso di cambio di lire 816,500 per un dollaro, quotazione del Fondo Monetario alla data del 5 ottobre 1979, da versare in quattro rate annuali a partire dal 1981.

Il versamento della prima e della seconda rata potrà essere effettuato dall'Italia anche nelle more dell'adesione degli altri Stati membri alla cennata VI ricostituzione delle risorse dell'IDA.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 94 miliardi 305.750.000 per l'anno finanziario 1981, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.